



N. 5 - febbraio 2009

L'adozione nazionale in cinque Paesi europei. Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

a cura dell'Ufficio ricerche sulla legislazione comparata e per le relazioni con il CERDP

BELGIO

La legge federale di riforma dell'adozione del 24 aprile 2003 (entrata in vigore il 1° settembre 2005 e da ultimo modificata dalla legge 28 ottobre 2008, recante disposizioni sul giudizio attitudinale), seguita dal decreto attuativo del 31 marzo 2004, ha profondamente mutato la legislazione previgente, sia per consentire al Belgio di ratificare la convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, sia per adeguare il Codice civile all'evoluzione dell'ordinamento. Gli articoli del Codice relativi all'adozione vanno dal 343 al 356-4.

In conformità con i principi federalistici su cui si fonda la costituzione belga, la legge del 2003 ha anche precisato le competenze delle tre Comunità federali (francofona, fiamminga e germanofona), assegnando loro compiti di rilievo: preparazione degli aspiranti genitori, realizzazione delle inchieste preliminari, classificazione di tutte le domande individuali e, nel caso di adozioni internazionali, collaborazione con le autorità competenti dei Paesi di origine dei bambini.

In Belgio sono previsti **due tipi di adozione nazionale: adozione definitiva** (*pleniè-re*) e **adozione semplice**.

L'adozione definitiva, riservata a minori di 18 anni, al contrario dell'adozione semplice, conferisce all'adottato diritti e obblighi identici a quelli di un figlio biologico: essa comporta l'integrazione completa del bambino nella famiglia adottiva, la cessazione di ogni legame di parentela con la famiglia di origine, l'irrevocabilità.

L'adozione semplice, invece, può riguardare sia minorenni che maggiorenni, mantiene il legame con la famiglia di origine e crea legami di parentela tra adottante e adottato e discendenti di questo, ma non tra adottato e famiglia dell'adottante. Inoltre, è revocabile per gravi motivi.

Quanto all'**età**, una adozione nazionale gli aspiranti genitori devono avere compiuto 25 anni ed essere entrambi comunque almeno di 15 anni maggiori rispetto all'adottato. In caso di adozione del figlio del coniuge, l'adottante deve avere compiuto 18 anni ed è ammessa una differenza di età con l'adottato ridotta a 10 anni.

Hanno la possibilità di adottare **coppie** sposate, di sesso diverso o del medesimo sesso; coppie conviventi legalmente riconosciute, di sesso diverso o del medesimo sesso, non legate da un legame di parentela o di affinità comportante il divieto di contrarre matrimonio; coppie coabitanti di fatto da almeno tre anni, non legate da un legame di parentela o di affi-

nità comportante il divieto di contrarre matrimonio; **persone non coniugate**.

Gli adottandi che abbiano compiuto 12 anni devono dare il consenso all'adozione, a meno che non si tratti di interdetti o di persone impossibilitate a darlo. I genitori biologici non possono dare il consenso all'adozione prima che siano trascorsi due mesi dalla nascita del bambino e non è possibile, inoltre, un'adozione definitiva se il consenso, qualora richiesto, dell'adottando ovvero dei genitori o del loro rappresentante legale non sia stato dato nella consapevolezza che l'adozione romperebbe il legame di filiazione preesistente con i genitori biologici. Questi ultimi devono essere anche informati degli aiuti che potrebbero ricevere per risolvere problemi sociali, finanziari o di altro tipo.

Coloro che desiderino adottare e abbiano i requisiti per farlo devono fare domanda d'iscrizione ai corsi di preparazione organizzati dall'Autorità centrale comunitaria (*Autorité centrale communautaire* - ACC), designata dalla Comunità competente per esercitare sul relativo territorio le funzioni di autorità centrale previste dalla Convenzione dell'Aja in ordine principalmente alla preparazione dei futuri genitori adottivi.

Al termine dei corsi individuali l'ACC rilascia ai candidati un certificato attestante l'avvenuta preparazione, con il quale gli interessati possono rivolgersi, per le adozioni nazionali, direttamente a un Organismo di adozione riconosciuto (*Organismes agréés d'adoption* - OAA) che procede alla verifica della compatibilità dei candidati con i minori in condizione di adottabilità. In caso affermativo l'organismo prepara i candidati da un punto di vista psicologico, amministrativo e giuridico all'adozione di quel determinato bambino.

La richiesta di adozione viene poi presentata al competente tribunale dei minori che trasmette il dossier al Procuratore del Re per un parere e nel contempo ordina una indagine sociale. L'indagine viene condotta dal servizio sociale e il risultato di essa, insieme al parere del procuratore, viene comunicato agli aspiranti genitori appositamente convocati.

Il tribunale infine si pronuncia sull'adozione e il cancelliere trasmette la sentenza all'ufficiale di stato civile perché venga trascritta immediatamente nei registri.

In caso di adozione definitiva il bambino prende il **nome** del padre adottivo, se è adottato da un uomo e una donna, del genitore adottivo se questi non è coniugato e il nome di uno dei genitori (scelto da loro stessi) in caso di adozione da parte di una coppia dello stesso sesso.

Nel caso di adozione semplice si seguono le stesse regole con la differenza che le parti possono richiedere al tribunale che l'adottato conservi il suo nome, preceduto o seguito da quello del genitore adottivo.

Al cambiamento di nome devono dare il proprio consenso tutti coloro ai quali era stato richiesto il consenso all'adozione. In mancanza di consenso, il tribunale decide nell'interesse superiore del bambino.

Il cambiamento del nome dell'adottato è valido anche per i suoi discendenti, pur se nati prima dell'adozione. Tuttavia, i discendenti maggiori di 18 anni possono richiedere al tribunale competente per l'adozione di conservare il loro nome per se stessi e per i propri discendenti.

FRANCIA

L'adozione nazionale in Francia è regolata dal *Code civil* (Libro I, Titolo VIII, Cap. I, II, III, articoli 343-370-5), dal *Code de l'action sociale et des familles* (Libro II, Titolo II, Capitolo V, articoli L225-1 – L225-18) e dalle disposizioni di legge per l'adeguamento della normativa già esistente alla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela del bambino e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione.

Le leggi che hanno effettuato tale adeguamento e regolato la materia novellando i due codici sono la legge n. 96-604 del 5 luglio 1996 in materia di adozione; la n. 2002-93 del 22 gennaio 2002 relativa all'accesso alle origini e, infine, le leggi 2002-304 e 2002-305 del 4

marzo 2002 relative al nome di famiglia e all'autorità parentale.

In Francia la legislazione sull'adozione dei minori fu introdotta dal Codice civile del 1804 (*Code napoléon*), ma nel suo attuale impianto normativo essa risale alla legge dell'11 giugno 1966, che ha a sua volta subito numerose modifiche, senza però che fosse rimessa in causa la coesistenza di **due tipi di adozione nazionale, l'adozione semplice e l'adozione definitiva**.

In generale, possono fare richiesta di adozione uomini e donne, **persone non coniugate** di età superiore ai 28 anni e **coppie coniugate** da più di due anni o in cui entrambi i coniugi abbiano più di 28 anni. L'adozione è possibile anche da parte di uno soltanto dei due coniugi, purché maggiore di 28 anni, e con il consenso dell'altro. Si prescinde dal compimento del ventottesimo anno di età se uno dei due coniugi intende adottare il figlio dell'altro. I conviventi non possono adottare congiuntamente un bambino, che può invece essere adottato da uno solo di essi, in quanto considerato celibe o nubile agli effetti della legislazione in materia di adozione. Lo stesso vale per i *partners* di un patto civile di solidarietà (PACS).

In linea di principio l'adottante deve avere come minimo 15 anni più dell'adottato, salvo che si tratti del figlio del coniuge. In questo caso la differenza di età richiesta è di 10 anni. Il giudice può stabilire deroghe per differenze d'età minori.

L'adozione semplice crea un nuovo legame di parentela tra adottante e adottato, ma non rescinde i legami già esistenti tra quest'ultimo e la sua famiglia biologica. L'adottato aggiunge al suo **il nome** dell'adottante. Se il giudice è d'accordo, l'adottato potrà portare soltanto il nome dell'adottante, qualora quest'ultimo lo desideri.

Per l'adozione semplice non sono previsti limiti di età per l'adottato; tuttavia, nel caso abbia più di tredici anni, è necessario il suo consenso. Se è un minore, (ancorché emancipato), occorre anche il consenso dei genitori.

I maggiorenni possono tutti essere oggetto di adozione semplice, così come tutti i minorenni che rispondano ai requisiti per un'adozione definitiva.

L'adozione semplice può essere revocata dal giudice su domanda dell'adottato o dell'adottante qualora ciò sia giustificato da gravi motivi (come ad esempio alcolismo grave, condotta scandalosa, estorsione di denaro, ingratitudine etc.) Si può cominciare da un'adozione semplice e passare successivamente a una definitiva qualora ne esistano i requisiti.

L'adozione definitiva (*plenière*) crea anch'essa un nuovo legame di parentela tra adottante e adottato, ma recide qualunque legame con la famiglia di origine di quest'ultimo, salvo nel caso di adozione del figlio del coniuge.

L'adozione definitiva è possibile soltanto in alcuni casi limitati. Infatti esistono **tre categorie di minori adottabili**: coloro per i quali i genitori naturali o il consiglio di famiglia (organo di tutela composto da 4 a 6 membri scelti dal giudice tutelare, che lo presiede, tra i componenti della famiglia del minore o, in loro assenza o impossibilità di riunirsi, tra amici della famiglia, vicini o persone che si interessino al minore) hanno concesso il loro benessere; i bambini ricoverati in istituti statali e quelli dichiarati abbandonati con decisione del tribunale.

Il consenso dei genitori naturali può essere raccolto con atto notarile o del tribunale ed è revocabile per un periodo di due mesi. Per adottare un minore ricoverato in un istituto di stato è necessario anche ottenere un'autorizzazione amministrativa da parte del Presidente del Consiglio generale del dipartimento di residenza. Il minore da adottare deve avere meno di quindici anni ed essere stato accolto in casa del o degli adottanti da almeno sei mesi. Se il minore da adottare ha più di tredici anni, il suo **consenso** è necessario e può essere revocato entro due mesi. Tuttavia è possibile l'adozione definitiva di un minore di più di quindici anni nel caso in cui sia stato accolto prima di questa età da persone che non avevano i requisiti per adottare o se prima dell'età di

quindici anni era stato oggetto di una adozione semplice. Esiste comunque un limite di età invalicabile in quanto l'adozione definitiva è possibile solo fino al compimento del ventesimo anno di età.

In caso di adozione definitiva, entro quindici giorni dalla sua pronuncia, la relativa sentenza è trascritta sui registri di stato civile del luogo di nascita dell'adottato su richiesta del Procuratore della Repubblica.

La trascrizione di tutti i dati anagrafici relativi ad adottato e adottante non contiene alcuna indicazione relativa alla reale filiazione del minore e sostituisce l'atto di nascita originario dell'adottato che è considerato nullo.

Le procedure relative alle adozioni interne non comportano spese, ad eccezione degli eventuali onorari dei medici.

GERMANIA

Nella legislazione tedesca la normativa che disciplina l'adozione è contenuta negli articoli 1741-1766 del Codice civile (*Bürgerliches Gesetzbuch-BGB*) e nella legge 3 luglio 1976 (*Adoptionsvermittlungsgesetz – AdVermiG*) e successive modificazioni.

Per quanto riguarda i requisiti dei richiedenti, il Codice civile, all'articolo 1743, fissa l'**età minima** a 25 anni. All'interno della coppia tale requisito è richiesto per almeno uno dei coniugi, mentre l'altro deve avere compiuto almeno i 21 anni di età. La coppia adotta congiuntamente il minore: i casi di adozione singola all'interno della coppia sono limitati, dal Codice, ad alcune ipotesi di carattere eccezionale (incapacità di uno dei coniugi, adozione del figlio naturale del *partner* ecc.). La legge tedesca non dispone nulla riguardo ad un tetto massimo di età per il richiedente, né requisiti specifici di età dei minori adottati in relazione all'età di chi adotta. La lettera della legge, inoltre, non impedisce l'**adozione da parte di single**; dal 2005 coppie dello stesso sesso, registrate ai sensi della legge *Lebenspartnerschaft* del 2001, possono adottare congiuntamente un minore.

La legge tedesca non fissa esplicitamente un limite massimo di età per l'adottando.

Il Codice civile, però, stabilisce che l'adozione di persona che ha raggiunto la maggiore età è possibile solo quando essa sia "moralmente giustificata" (*sittlich gerechtfertigt*, art. 1767 del Codice civile). Tale norma dovrebbe prevenire eventuali abusi, in relazione, ad esempio, alla possibilità di aggirare le norme sull'immigrazione. Si ricorda inoltre che i genitori naturali non possono acconsentire a dare il proprio figlio in adozione prima del compimento delle otto settimane di vita del bambino.

L'atto di adozione viene perfezionato con decisione del giudice tutelare (*Vormundschaftsgericht*). L'articolo 1741 del Codice civile stabilisce esplicitamente che il benessere dell'adottando nel suo complesso deve essere il parametro fondamentale da assumere nelle decisioni riguardanti gli esiti della procedura di adozione. La procedura è regolata dalla Legge sulla volontaria giurisdizione (FGG - *Gesetz zu den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit*). Questa prevede che il tribunale proceda d'ufficio nell'esame di tutti i fatti rilevanti ai fini dell'adozione e che esso sia tenuto ad ascoltare le conclusioni dell'ente che ha curato il procedimento. Viene stabilito anche l'**obbligo di sentire, ove possibile, l'adottando**.

La legge sull'adozione del 1976, all'articolo 2, individua, quali uffici responsabili per il procedimento di adozione, specifiche agenzie presenti sia a livello federale che a livello di *Land*. A livello di *Länder*, infatti, possono essere istituiti specifici uffici per le adozioni, e in loro assenza rimangono competenti nella materia gli uffici dedicati per la gioventù. Lo stesso articolo 2 citato stabilisce la possibilità di attribuire le funzioni relative alla conduzione delle pratiche di adozione anche ad altri enti *no profit*, in particolare enti religiosi o organizzazioni di lavoratori di solidarietà sociale. Tali uffici, oltre a curare l'iter del procedimento di adozione, che prevede un periodo di prova di durata variabile, svolgono funzioni di consulenza alla famiglia che richiede l'adozione e producono al

tribunale un rapporto di valutazione (articolo 7 e seguenti della legge del 1976).

La legge tedesca garantisce la **segretezza**: nessun tipo di informazione relativa all'adozione e al procedimento preparatorio ad essa può essere divulgata senza il consenso di chi adotta e dell'adottato. La Corte costituzionale federale ha comunque sancito, con una decisione del 1989, il **diritto dell'adottato a conoscere i propri genitori naturali**. Tale diritto incontrerebbe quale unico limite la protezione riconosciuta alla famiglia e al matrimonio dall'articolo 6 della Legge fondamentale: unica limitazione del diritto a conoscere le proprie origini sarebbe dunque da individuare nell'eventualità che tale ricerca metta in pericolo l'unità della propria o altrui famiglia.

Si ricorda, infine, che la Germania ha ratificato la Convenzione dell'Aja, con modifiche alla legge del 1976 e con l'emanazione della legge di attuazione della Convenzione (*Adoptionsuebereinkommens-Ausfuehrungsgesetz – AdUebAG*) e della legge sugli effetti dell'adozione pronunciata secondo il diritto straniero (*Adoptionswirkungsgesetz-AdWirkG*). Autorità responsabili per le adozioni internazionali sono, a livello federale, l'Ufficio centrale per le adozioni internazionali, e, a livello di *Land*, gli uffici della gioventù.

REGNO UNITO

Nel Regno Unito la normativa in materia di adozioni è regolata dall'*Adoption and Children Act*, approvato nel 2002, che sostituisce integralmente le disposizioni precedentemente recate dall'*Adoption Act* del 1976 e aggiorna le disposizioni del *Children Act* del 1989.

Dell'*Adoption Act* del 1976 è stata conservata l'organizzazione su base territoriale del Servizio nazionale di adozioni (*Adoption Service*). Esso si articola in *Adoption agencies* che assicurano l'erogazione dei servizi necessari all'esercizio delle funzioni dell'ente locale in materia di adozioni e sono formate dagli organi degli enti locali preposti alle specifiche funzioni e da enti privati, iscritti in un apposito registro, che operano su base volontaristica e hanno

carattere d'impresa (*Registered adoption societies*).

Tali *Agencies* nel loro complesso non si limitano a compiti di valutazione della idoneità dei possibili adottandi, ma svolgono anche funzioni di tipo amministrativo ed assistenziale. Esse corrispondono ad un intento preciso, formulato dal Governo in un Libro bianco del 2000 intitolato *Adoption: a new approach*, nel quale si indicava l'intenzione di rendere più efficiente l'istituto delle adozioni nel Regno Unito e di allargare il ricorso all'adozione nel superiore interesse dei minori coinvolti.

Lo scopo principale dall'*Adoption and Children Act* del 2002 consiste dichiaratamente nel porre il benessere del minore al centro del procedimento dell'adozione. Le parti più innovative della legge riguardano il procedimento di adozione; l'adozione di minori da parte di coppie non sposate; il diritto della persona adottata ad accedere alle informazioni sui propri genitori naturali; le forme di 'custodia speciale' (*guardianship*), quando è prevista.

Per quanto concerne il primo aspetto menzionato, la legge fissa regole nuove nel procedimento di adozione, che deve basarsi sul **consenso dei genitori naturali** ovvero su un provvedimento giudiziale in base al quale l'autorità competente a livello locale è autorizzata ad affidare il minore a persone da essa selezionate.

Nel caso di consenso (accertato formalmente) dei genitori naturali, le *Adoption Agencies* possono procedere all'affidamento del minore in adozione. I genitori naturali o il tutore del minore in stato di adottabilità possono scegliere di non essere informati circa l'esito del procedimento di adozione.

Un altro elemento di novità della legge del 2002 riguarda l'introduzione dello strumento dei *placement orders*, pronunce emesse da un tribunale che autorizzano le autorità locali ad avviare le procedure di adozione per i minori, se ricorrono alcune condizioni necessarie. Il **placement order** non può riguardare minori che non siano già in condizione di custodia perché orfani o abbandonati, o per i quali non sia stato dato il consenso dei genitori

naturali, se sono conosciuti e viventi; esso produce effetti che non decadono a meno che non ne venga richiesta la revoca o che il minore raggiunga la maggiore età.

L'*adoption order* è un atto del tribunale successivo al *placement order*, con cui gli adottanti ottengono la patria potestà sui minori (e acquisiscono la responsabilità genitoriale). L'effetto legale dell'atto di adozione è assoluto, irrevocabile e definitivo.

La legge del 2002 ha introdotto una notevole innovazione rispetto a quella abrogata del 1976 anche perché ha previsto, a differenza della precedente, la possibilità di adottare da parte di **singoli** oltre che di **coppie**. Inoltre, la definizione di 'coppia' si applica anche alla convivenza stabile di persone non sposate, che possono appartenere allo stesso sesso.

Le agenzie per le adozioni e, in via definitiva, i tribunali decidono se un individuo o una coppia siano adatti per svolgere il ruolo di genitori adottivi. E' di fronte a tali organi che le coppie devono dimostrare la serietà e stabilità della loro relazione, condizione indispensabile per ottenere l'adozione, oltre alla garanzia di essere in grado di assicurare il benessere morale e materiale del minore che viene loro affidato.

In particolare, quando si parla di adozione da parte di coppie esse devono essere composte da due *partner* entrambi **maggiori di 21 anni**; nel caso che uno dei due sia infraventunenne deve trattarsi del genitore naturale dell'adottando. Circa la residenza, almeno uno dei due deve essere domiciliato nel Regno Unito, oppure entrambi devono risiedere nel Regno Unito da almeno un anno prima della pronuncia del tribunale.

Per quanto riguarda la richiesta di adozione fatta da una persona sola, le condizioni richieste sono che abbia almeno 21 anni di età e che non sia sposata o convivente con altri. La richiesta di adozione può essere presentata da uno solo dei due componenti una coppia esclusivamente nel caso che l'altro *partner* sia il genitore naturale del minore.

L'*Adoption Act 2002* prende in considerazione la possibilità che dopo l'adozione i minori, soprattutto quelli più grandi, vogliano avere ancora contatti con determinate persone. Questa possibilità può essere oggetto di una specifica decisione del tribunale – accessoria rispetto all'atto di adozione – che autorizza questi contatti nell'interesse del minore stesso.

L'*Adoption Act 2002* dà diritto inoltre agli adottati di accedere alle **informazioni riguardanti le proprie origini** attraverso il libero accesso ai propri dati contenuti nei registri delle nascite e delle adozioni.

La stessa legge, infine, introduce un nuovo istituto a tutela del minore, la cosiddetta **guardianship**. Tale istituto viene applicato dal tribunale nei casi in cui ricorrere all'adozione venga giudicata una soluzione inopportuna, ma non sia neanche possibile lasciare il minore presso la sua famiglia di origine.

Il titolare di uno *special guardianship order* (che può anche cambiare, sempre con decisione del giudice) esercita responsabilità genitoriali nei confronti del minore che gli è stato affidato dal tribunale, tranne che per il consenso all'adozione ovvero per alcuni particolari aspetti relativi ad atti di disponibilità della persona (ad esempio la circoncisione o la sterilizzazione, per le quali è necessaria l'autorizzazione anche da parte dei genitori naturali). In pratica, i genitori naturali non perdono del tutto il loro diritto ad esercitare atti di potestà nei confronti del figlio minore anche se questi si trova nello stato di essere affidato ad altri soggetti. Il minore conserva inoltre il suo cognome di nascita e non può lasciare il territorio del Regno Unito senza un permesso del giudice. I genitori naturali possono chiedere la revoca del *guardianship order* per riottenere la piena potestà sul minore se sono in grado di dimostrare che non esistono più le condizioni a causa delle quali il minore era stato loro tolto.

SPAGNA

L'adozione nazionale in Spagna è regolata dagli articoli 175-180 del Codice civile

(*Código Civil Título VII, Capítulo V, Sección segunda, De la adopción*).

Possono essere adottati soltanto minori non emancipati; tuttavia la legge prevede l'adozione per maggiorenni o minori emancipati qualora essi prima della emancipazione abbiano vissuto in una condizione ininterrotta di affidamento o convivenza con l'adottante e se questa convivenza abbia avuto inizio prima del quattordicesimo anno di età dell'adottando.

Per poter essere adottato, il minore deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: i genitori debbono essere stati **privati della patria potestà** da un giudice; i genitori debbono aver dato il **consenso** all'adozione (nel caso di neonati, debbono intercorrere almeno 30 giorni dalla data di nascita); la sua **filiazione** sia **ignota**: se l'abbandono avviene al momento del parto, la legge prevede che prima di procedere all'adozione, debbano trascorrere almeno 30 giorni.

Non possono essere adottati, secondo la legge, i discendenti, i parenti di secondo grado della linea collaterale, il pupillo, da parte del suo tutore, fino a quando non sia stato definitivamente approvato il resoconto della tutela.

Per richiedere l'adozione di un minore bisogna: godere dei diritti civili e non essere interdetto; avere compiuto i **25 anni di età**: nelle adozioni richieste in coppia o in costanza di matrimonio è sufficiente che uno solo dei richiedenti abbia 25 anni; rispondere a requisiti psico-pedagogici e socio-economici tali da considerare gli adottanti o l'adottante idoneo per l'esercizio della patria potestà; nel caso di persone che convivano di fatto, per l'adozione congiunta, è necessario che esista una relazione eterosessuale, stabile e positiva; che ci sia uguale volontà da parte dei coniugi o della coppia di fatto.

La differenza di età fra l'adottante e l'adottato deve essere almeno di quattordici anni. Nella legislazione spagnola è prevista anche l'**adozione da parte di single**. Si segnala che, a seguito della modifica dell'articolo 44 del Codice Civile intervenuta con la legge 1°

luglio 2005, n. 13 (*Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio*), il matrimonio fra persone dello stesso sesso ha gli stessi requisiti ed effetti del matrimonio eterosessuale.

L'adottato non può essere adottato da più persone, salvo che si tratti di due coniugi: in caso di matrimonio sopravvenuto, il coniuge può adottare i figli del consorte. Nel caso l'adottante muoia o perda la patria potestà l'adottato può essere nuovamente adottato.

La richiesta di adozione va rivolta al *Servicio de Protección de Menores* della Comunità autonoma di residenza, allegando la certificazione relativa all'età anagrafica del richiedente, al reddito e ai carichi pendenti. L'ente pubblico preposto valuta la richiesta di adozione e la rimette all'autorità giudiziaria: ci si può altresì rivolgere direttamente al giudice se si richiede l'adozione di un minore orfano e parente di terzo grado, del figlio del coniuge, di maggiorenne o minore emancipato, o quando il minore sia stato già presso il richiedente in pre-adozione o in tutela.

L'adozione avviene con una decisione del giudice il quale tiene conto soprattutto dell'interesse dell'adottato e dell'idoneità di chi richiede l'adozione. Inoltre l'adozione richiede il **consenso** dell'adottante (o dei coniugi adottanti) e **dell'adottando** maggiore di dodici anni: il consenso è espresso alla presenza del giudice. E' previsto anche l'assenso all'adozione da parte del coniuge dell'adottante (quando l'adozione avviene per uno solo dei coniugi) e da parte dei genitori dell'adottando non emancipato: tale assenso può essere espresso sia alla presenza del giudice, sia con un atto pubblico. Il giudice può inoltre ascoltare i genitori dell'adottando che non siano stati privati della patria potestà; il tutore; l'adottando, anche minore di dodici anni; l'ente pubblico a cui è stata rivolta la richiesta di adozione.

Il provvedimento di adozione emesso dal giudice viene annotato nel registro dello stato civile, a margine dell'atto di nascita. Il genitore adottivo, prima che l'adottato compia la

maggior età, può chiedere al giudice dello stato civile una nuova iscrizione in cui risulti solo la data di nascita e il genitore o i genitori adottivi: a margine sarà annotato il riferimento all'atto di nascita originario, che sarà inviato in estratto ai genitori adottivi, al figlio adottato, una volta maggiorenne, e alle persone che il giudice responsabile del registro di stato civile avrà espressamente autorizzato.

L'adozione estingue tutti i vincoli giuridici tra l'adottato e la sua famiglia naturale. Pur non sembrando essere codificata nella legislazione civile spagnola una differenza fra adozione semplice e adozione definitiva, come nel diritto francese, **un'eccezione alla regola** di cui sopra è prevista nel caso in cui l'adottato sia figlio del coniuge, anche se defunto, dell'adottante o quando l'adottato sia riconosciuto legalmente da un solo genitore, sempre che ci sia il consenso dell'adottando, se maggiore di dodici anni, e del genitore (articolo 178 del *Código Civil*). Si parla invece di **diversi tipi di affidamento**, che, secondo quanto stabilito dagli articoli 173-174 del *Código Civil*, può essere semplice - a carattere transitorio - , permanente o preadottivo.

L'ultima nota breve:

Gli organi del controllo sulle gestioni pubbliche in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e negli Stati Uniti (n. 4 - novembre 2008)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it